



**Al Dirigente Area Approvvigionamenti
e Contratti, Servizi Tecnici e
Informatici**

**Al Coordinatore Servizio
Approvvigionamenti e Contratti**

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 E LEGGE 11 SETTEMBRE 2020, N. 120 CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76, DECRETO SEMPLIFICAZIONI - SVOLTA CON MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELL'AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA - GARA N. 7994043 - LOTTO N. 1 FIRENZE CIG N. 8567667678 - LOTTO N. 2 PISA CIG N. 8567685553 - LOTTO N. 3 SIENA CIG N. 8567695D91.

Relazione sul procedimento di verifica di congruità delle offerte di ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA e CFT SOCIETA' COOPERATIVA (Lotto n. 1 Firenze), di CFT SOCIETA' COOPERATIVA, COOPERATIVA LAVORO AMICO R.L. e ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA (Lotto n. 2 Pisa) e AGRIVERDE SRL SOCIETA' AGRICOLA (Lotto n. 3 Siena).

A seguito dell'esito della seduta pubblica di gara del 28 ottobre 2021 è emerso:

- a) quanto al Lotto n. 1 Firenze, la necessità di attivare la verifica di congruità delle offerte degli operatori economici **ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA** e **CFT SOCIETA' COOPERATIVA**, collocate ai primi due posti della graduatoria, che presentano il carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- b) quanto al Lotto n. 2 Pisa, la necessità di attivare la verifica di congruità delle offerte degli operatori economici **CFT SOCIETA' COOPERATIVA, COOPERATIVA LAVORO AMICO R.L.** e **ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA**, collocate ai primi tre posti della graduatoria, che presentano il carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016;
- c) quanto al Lotto n. 3 Siena, la necessità di attivare la verifica di congruità dell'offerta dell'operatore economico **AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA**, collocata al primo posto della graduatoria, che presenta il carattere di anomalia ai sensi dell'art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016.

La procedura di verifica di congruità delle sopradette offerte è stata avviata con le richieste delle spiegazioni di cui all'art. 97, commi 4 e segg. del D. Lgs. 50/2016 di seguito riportate:

- a) Lotto n. 1 Firenze:
 1. nota prot. 33462/21 del 2/11/2021 inviata all'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA
 2. nota prot. 33462/21 del 2/11/2021 inviata alla ditta CFT SOCIETA' COOPERATIVA;
- b) Lotto n. 2 Pisa:



1. nota prot. 33466/21 del 2/11/2021 inviata alla ditta CFT SOCIETA' COOPERATIVA;
 2. nota prot. 33467/21 del 2/11/2021 inviata alla ditta COOPERATIVA LAVORO AMICO R.L.
 3. nota prot. 33465/21 del 2/11/2021 inviata all'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA
- c) Lotto n. 3 Siena:
1. nota prot. 33467/21 del 2/11/2021 inviata alla ditta AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA.

Alle richieste di cui sopra facevano seguito i riscontri di seguito riportati:

- a) Lotto n. 1 Firenze:
1. ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA con PEC del 15/11/2021
 2. CFT SOCIETA' COOPERATIVA con PEC del 16/11/2021;
- b) Lotto n. 2 Pisa:
1. CFT SOCIETA' COOPERATIVA con PEC del 16/11/2021
 2. ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA con PEC del 15/11/2021
- c) Lotto n. 3 Siena:
1. AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA con PEC del 17/11/2021.

Alla data odierna non risulta invece pervenuto alcun riscontro dalla ditta COOPERATIVA LAVORO AMICO R.L..

Tutti i giustificativi di cui sopra sono stati considerati espressi in termini sufficienti a consentire di effettuare la valutazione di congruità delle rispettive offerte, con l'eccezione per quelli di AGRIVERDE SOCIETA' AGRICOLA, rispetto ai quali si è riscontrata la necessità di richiedere integrazioni con Pec del 26/11/2021, a cui l'operatore economico ha dato riscontro con PEC del 2/12/2021.

Si dà atto che nell'espletamento della verifica di cui al presente documento ci si è attenuti ai principi elaborati in materia dalla giurisprudenza consolidata che afferma che il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto.

Essa mira infatti in generale a garantire e tutelare l'interesse pubblico concretamente perseguito dall'amministrazione attraverso l'espletamento della procedura di gara per l'effettiva scelta del miglior contraente possibile ai fini dell'esecuzione dell'appalto, così che l'esclusione dalla gara dell'offerta per anomalia è l'effetto della valutazione di complessiva inadeguatezza della stessa rispetto al fine da raggiungere.

Inoltre la motivazione dell'anomalia deve essere particolarmente diffusa ed analitica solo nel caso in cui l'amministrazione esprima un giudizio negativo che fa venir meno l'aggiudicazione; quando invece l'Amministrazione considera correttamente e soddisfacentemente formulato l'insieme delle giustificazioni non occorre un'articolata motivazione, ripetitiva delle giustificazioni ritenute accettabili.



In sostanza per il giudizio favorevole non sussiste il dovere di motivazione analitica e puntuale, essendo invece sufficiente una motivazione stringata e una motivazione espressa *per relationem* alle giustificazioni addotte dall'operatore economico qualora si tratti, come è per le giustificazioni offerte dalle imprese concorrenti, di documentazione scritta e depositata agli atti, che, nel momento in cui viene acquisita al procedimento, assume valore giuridico che rende possibile il richiamo.

LOTTO N. 1 FIRENZE

Offerta dell'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA

Dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico emerge quanto segue:

- a) Il costo della manodopera indicato risulta adeguato rispetto ai valori desumibili dal CCNL applicato al personale che si intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto (operai di livello II, III e IV CCNL Multiservizi) e comprensivo delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello. Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto e al contenuto dell'offerta tecnica, la forza lavoro che il concorrente dichiara di essere intenzionato ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
- b) L'adeguatezza delle voci di costo riguardanti i mezzi (€ 12.097,70 pari al 19,65%) e le attrezzature e macchinari (€ 4.929,06 pari al 8,00%) rispetto alle entità dell'appalto, che tengono conto di quanto espresso in sede di offerta tecnica. Parimenti adeguato risulta il costo delle forniture e materiali di consumo che reca un'incidenza sul costo complessivo di offerta di poco inferiore al 10 % (9,66%).
- c) Gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 1.800,00 si riferiscono ai vari elementi che ricadono in questo ambito (sorveglianza sanitaria, acquisto dei DPI, attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale). Inoltre l'incidenza percentuale di tale importo rispetto all'offerta (2,92%) è superiore al valore previsto dal Prezzario delle OO.PP. Provincia di Firenze che, per le opere a verde, stima una incidenza del 2 %.
- d) L'importo delle spese generali (€ 1.770,00) appare adeguato in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltreché delle considerazioni espresse dall'operatore economico in merito al contenimento di tali costi quale effetto generato dalla diffusione territoriale delle due imprese associate che consente una contrazione dei costi di esercizio con la ripartizione degli stessi su tutte le commesse analoghe attive sul territorio.
- e) L'offerta risulta formulata in termini da garantire il perseguimento un utile d'impresa di € 2.082,67, pari al 3,38 % dell'offerta. A tal riguardo si richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza a mente del quale "nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece



avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico" (tra le altre C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).

f) La congruità del prezzo orario offerto per le prestazioni a richiesta.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica formulando il giudizio che l'offerta presentata dall'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA è **congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle relative al personale e alla gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Offerta della CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico emerge quanto segue:

- a) Il costo della manodopera indicato risulta adeguato rispetto ai valori del CCNL di riferimento (Florovivaistico), essendo determinato mediante applicazione della voce del Prezzario Regionale - Firenze TOS21_RU.M0 che si riferisce alla figura dell'Operatore Florovivaistico Qualificato. Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto e alla modalità di esecuzione dello stesso descritta in sede di Offerta tecnica, la forza lavoro che l'operatore economico dichiara di essere intenzionato ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
- b) Le voci di costo riguardanti i prodotti, le attrezzature e i mezzi (€ 17.358,83 pari al 28,70%) tengono conto di quanto espresso in sede di offerta tecnica e della possibilità di usufruire di condizioni di approvvigionamento vantaggiose per l'acquisto/noleggio dei macchinari specifici, oltreché dei dati desunti dal proprio sistema interno di controllo di gestione riferiti ad altre commesse, in corso analoghe a quella oggetto di affidamento.
- c) Gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 1.814,08 evidenziano una incidenza percentuale rispetto all'offerta (3 %), superiore al valore previsto dal Prezzario delle OO.PP. Provincia di Firenze che, per le opere a verde, stima una incidenza del 2 %.
- d) L'importo relativo alla voce delle spese generali (€ 1.862,74) appare adeguato in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltreché delle considerazioni espresse dall'operatore economico in sede di giustificativi.



- e) L'offerta risulta formulata in termini da garantire il perseguimento di un utile d'impresa di € 4.143,73, pari al 6,90 % dell'offerta. A tal riguardo si richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza a mente del quale "nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico" (tra le altre C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).
- f) La congruità del prezzo orario offerto per le prestazioni a richiesta.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica formulando il giudizio che l'offerta presentata dalla CFT SOCIETA' COOPERATIVA è **congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

LOTTO N. 2 PISA

Offerta della CFT SOCIETA' COOPERATIVA

Dall'esame della documentazione presentata dalla CFT SOCIETA' COOPERATIVA emerge quanto segue:

- a) Il costo della manodopera indicato dall'operatore economico risulta adeguato rispetto ai valori del CCNL di riferimento (Florovivaistico), essendo determinato mediante applicazione della voce del Prezzario Regionale - Pisa TOS21_RU.M0 che si riferisce alla figura dell'Operatore Florovivaistico Qualificato. Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto e alla modalità di esecuzione dello stesso descritta dall'operatore economico in sede di Offerta tecnica, la forza lavoro che questi dichiara di essere intenzionato ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
- b) Le voci di costo riguardanti i prodotti, attrezzature e mezzi (€ 11.573,43 pari al 30,00%), tengono conto di quanto espresso in sede di offerta tecnica e della possibilità di usufruire di condizioni di approvvigionamento vantaggiose per l'acquisto/noleggio dei macchinari specifici, oltreché dei dati desunti dal proprio sistema interno di controllo di gestione riferiti ad altre commesse in corso analoghe a quella oggetto di affidamento.



- c) Gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 1,158,76 evidenziano una incidenza percentuale di tale importo rispetto all'offerta (3 %), superiore al valore previsto dal Prezzario delle OO.PP. Provincia di Pisa che, per le opere a verde, stima una incidenza del 2 %.
- d) L'importo relativo alla voce delle spese generali (€ 1,594,77), combinato con quello degli oneri diversi di gestione (€ 2.607,78 pari al 6,8%), risulta adeguato in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltretutto delle considerazioni espresse dall'operatore economico in sede di giustificativi.
- e) L'offerta risulta formulata in termini da garantire il perseguimento un utile d'impresa di € 4.233,65, pari all'11 % dell'offerta che, in quanto tale, garantisce una adeguata remuneratività dell'appalto e al tempo stesso può essere attivato all'occorrenza per fare fronte ad esigenze sopravvenute in corso di esecuzione.
- f) La congruità del prezzo orario offerto per le prestazioni a richiesta.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica in parola formulando il giudizio che l'offerta presentata dalla CFT SOCIETA' COOPERATIVA **è congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Offerta della COOPERATIVA LAVORO AMICO A R.L.

Come esposto nelle premesse, l'operatore economico non ha dato seguito alla formale richiesta di invio dei giustificativi di offerta, formulata dalla Stazione Appaltante con nota prot. 33467/21 del 2/11/2021. A tal proposito si dà atto di aver effettuato apposita verifica attraverso l'applicativo in uso in Azienda per l'invio/ricezione della corrispondenza, volta ad accertare il regolare recapito al destinatario della nota in parola e che tale verifica ha confermato l'avvenuta ricezione della stessa da parte della casella di posta elettronica certificata indicata dall'operatore economico in sede di offerta (lavoroamico@pec.it).

Preso atto del mancato riscontro alla richiesta di cui sopra, che comporta l'impossibilità, per fatto evidentemente non imputabile all'Amministrazione procedente, di attivare il contraddittorio che caratterizza il procedimento di verifica come delineato dall'articolo 97 del D. Lgs. 50/2016, si procede in ogni caso ad operare la verifica di congruità dell'offerta in esame, sulla base dei dati disponibili, con ciò aderendo alle indicazioni espresse dalla giurisprudenza e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione che escludono che la mancata o anche tardiva risposta alla richiesta di giustificativi di offerta possa determinare l'esclusione automatica dalla gara dell'operatore economico interessato, stante il principio di tassatività delle cause di esclusione dalle procedure di gara che non annoverano quella di cui trattasi, che viene poi ulteriormente svolto nel principio per cui *"deve escludersi che la mancata – ovvero tardiva – produzione delle giustificazioni possa comportare l'automatica esclusione del concorrente interessato, essendo*



la stazione appaltante, comunque, tenuta a valutare la sostanza dell'offerta, sulla scorta della documentazione in atti (cfr. in questi termini Cons. Stato, Sez. V, 22 dicembre 2014, n. 6231; TAR Catania, Sez. III, 20 maggio 2014, n. 1389)" [Delibera ANAC n. 710 del 24 luglio 2018].

Dall'esame della documentazione in atti prodotta per la partecipazione alla procedura (documentazione amministrativa, offerta tecnica ed offerta economica) emerge quanto segue.

L'operatore economico in sede di offerta quantifica la voce relativa al costo della manodopera in € 27.500,00, corrispondente ad una incidenza dell'80,40% rispetto al prezzo complessivamente offerto (€ 34.204,856).

Tale dato, combinato con quanto esposto dalla ditta in sede di offerta tecnica in merito alla dotazione di personale che intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto, pur in mancanza del dettaglio dell'inquadramento di tale personale e del numero di ore stimato per la formulazione dell'offerta (il solo dato ricavabile dalla documentazione in atti è il CCNL applicato - Coop. Multiservizi-), appare nel complesso sufficiente a far ritenere che una tale previsione garantisca il rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di minimi salariali retributivi applicati al personale impiegato nell'appalto.

Analogo giudizio si può esprimere a proposito dell'importo degli oneri di sicurezza afferenti all'impresa, indicati dall'operatore economico in € 2.200,00, in quanto questi rappresentano una incidenza del 6,43% dell'importo complessivo offerto, ampiamente superiore al valore previsto dal Prezzario delle OO.PP. Provincia di Pisa che, per le opere a verde, stima una incidenza del 2 % e assunto quale termine di riferimento anche per la valutazione sul punto delle altre due offerte risultate a rischio di anomalia.

Con riferimento invece alle altre voci di costo che concorrono a determinare l'offerta in parola, si rileva come la quota residua del prezzo complessivo offerto al netto del costo della manodopera e degli oneri di sicurezza afferenti l'impresa (€ 4.404,85 corrispondente al 13,17%) sia del tutto insufficiente a remunerare le spese che, a vario titolo, graveranno sull'appaltatore nel corso dell'esecuzione dell'appalto, anche laddove si assuma un dato minimo della voce riguardante l'utile d'impresa, aderendo alla posizione giurisprudenziale richiamata in precedenza a proposito della verifica compiuta sulle altre offerte interessate e analoga considerazione si svolga rispetto al dato delle spese generali, contando sul fatto che la ditta, operando prevalentemente sul territorio interessato dall'appalto, sia nelle condizioni di poter contenere in misura sensibile l'incidenza di tale elemento di costo, ripartendolo tra le altre commesse di cui è titolare.

L'importo che residua e che può indicarsi nel 10% del prezzo offerto risulta inadeguato ad assicurare copertura agli altri oneri connessi alla gestione dell'appalto, con particolare riguardo per quelli relativi ai macchinari ed attrezzature da impiegare e alle forniture e materiali di consumo, la cui incidenza è senza dubbio superiore a detto importo. A conferma di questa considerazione può essere utile prendere in esame quanto indicato dagli altri due operatori economici sottoposti a verifica di congruità, che hanno effettuato stime di queste voci di costo molto simili, se è vero che si traducono in una incidenza compresa tra il 30 e il 35%, quindi di molto superiore a quella desumibile dall'offerta di cui trattasi.



Tale elemento appare dirimente rispetto al giudizio di inadeguatezza sopra espresso, in quanto la tipologia delle prestazioni dedotte in appalto, come illustrata dagli atti di gara, mette in evidenza con adeguata chiarezza come si sia in presenza di un'attività che richiede l'utilizzo continuativo di attrezzature, macchinari e mezzi di trasporto, che lo stesso operatore economico quantifica, in sede di offerta tecnica, in n. 3 mezzi di trasporto (n. 1 autocarro, n. 1 furgone e n. 1 piattaforma aerea autocarrata) e in n. 13 piccoli macchinari/attrezzature, con i conseguenti costi di gestione che ne conseguono, indipendentemente dalla circostanza che si tratti di mezzi in proprietà o in noleggio o in altre forme di disponibilità.

A tale voce occorre poi aggiungere anche quella riguardante l'acquisto dei materiali di consumo e delle forniture necessarie per la conduzione dell'appalto, che può ragionevolmente stimarsi in una quota pari almeno al 5 %.

Analoga considerazione si esprime a proposito del costo orario offerto per le prestazioni a richiesta (€ 15,00) che risulta ampiamente inferiore al presso medio medio rilevato dalle altre dodici offerte ammesse in graduatoria (€ 26,19).

Per le argomentazioni sopra esposte si conclude il procedimento di verifica formulando il giudizio che l'offerta in parola **non è congrua**, rivelandosi priva dei necessari requisiti di attendibilità, sostenibilità e realizzabilità in ragione delle risorse che l'operatore economico intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, compresi i reimpianti delle alberature proposti in sede di offerta tecnica, dell'imputazione dei costi e di una non coerente correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

In ragione di tale giudizio si propone che l'offerta dell'operatore economico in parola sia esclusa dalla procedura.

Offerta dell'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA

Dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico emerge quanto segue:

- a) Il costo della manodopera indicato risulta adeguato rispetto ai valori desumibili dal CCNL applicato al personale che l'appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto (operai di livello II, III e IV CCNL Multiservizi), comprensivo delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello, con un importo della retribuzione applicata agli addetti. Risultano inoltre del tutto adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto, la forza lavoro che l'operatore economico dichiara di essere intenzionato ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto.
- b) Le voci di costo riguardanti i mezzi (€ 8.604,023 pari al 20,56%) e le attrezzature e macchinari (€ 2.238,021 pari al 5,35%) risultano adeguate rispetto alle entità dell'appalto, tenendo conto di quanto espresso in sede di offerta tecnica e della possibilità di usufruire dei benefici previsti dall'attuale normativa in termini di costi di acquisto dei mezzi strumentali, oltre che dalla diffusione dell'attività sul territorio regionale delle due compagini costituenti il raggruppamento che consente l'utilizzo di tali beni in maniera



continuativa e senza oneri aggiuntivi se non quelli di esercizio. Parimenti adeguata risulta l'indicazione del costo delle forniture e materiali di consumo (€ 2.125,300) che determina un'incidenza sul costo complessivo di offerta di poco meno del 5,08%.

- c) Gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa indicati in offerta in € 1.350,00 riguardano i vari elementi che ricadono in questo ambito (sorveglianza sanitaria, acquisto dei DPI, attività di informazione, formazione obbligatoria e addestramento obbligatorio del personale). Inoltre l'incidenza percentuale di tale importo rispetto all'offerta (3,23%) è superiore al valore previsto dal Prezzario delle OO.PP. Provincia di Pisa che, per le opere a verde, stima una incidenza del 2 %.
- d) L'importo delle spese generali (€ 1.184,713) appare adeguato in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltreché delle considerazioni espresse dall'operatore economico in sede di giustificativi.
- e) L'offerta risulta formulata in termini da garantire il perseguimento un utile d'impresa di € 414,573, pari allo 0,99 % dell'offerta. A tal riguardo si richiama il principio elaborato dalla giurisprudenza a mente del quale "nelle gare pubbliche di appalto, ai fini della valutazione di anomalia delle offerte presentate, non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l'offerta debba considerarsi per definizione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere non solo dalla prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, ma anche della qualificazione, della pubblicità e dal curriculum discendenti per un'impresa dall'essersi aggiudicata e dell'aver poi portato a termine un appalto pubblico (tra le altre C.d.S., Sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607 e 25 gennaio 2016, n. 242; Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 211 e 10 novembre 2015, n. 5128).
- f) La congruità del prezzo orario offerto per le prestazioni a richiesta.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica formulando il giudizio che l'offerta presentata dall'ATI S.U.I. MANUTENCOOP/GIARDINERIA ITALIA è **congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

LOTTO N. 3 SIENA

Offerta della ditta AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA

Dall'esame della documentazione presentata dall'operatore economico nell'ambito del procedimento di verifica di cui trattasi emerge quanto segue:

- a) Il costo della manodopera indicato in una quota del 49,00 del prezzo complessivo offerto, risulta adeguato rispetto ai minimi salariali previsti dal CCNL applicato al personale che l'appaltatore intende impiegare nell'esecuzione dell'appalto (CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti a tempo determinato per la provincia di Salerno, con integrazione del medesimo contratto valevole per la provincia di Siena in vigore dal 1 luglio 2021), come suffragato anche dalla documentazione allegata (esempi di buste paga). Tale importo tiene conto anche dell'adeguamento conseguente agli aumenti salariali sanciti dai CCNL di riferimento che entreranno in vigore dal 2022 e che sono stati conteggiati in fase di giustificativi, in quanto non disponibili al momento della formulazione dell'offerta, con ciò motivando la differenza in aumento di € 1.885,05 tra la somma indicata in sede di offerta e quella riportata in sede di giustificativi. Risultano inoltre adeguate, in relazione all'oggetto e alle dimensioni dell'appalto, la forza lavoro che il concorrente dichiara di essere intenzionata ad impiegare e le ore di lavoro complessivamente stimate per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di appalto, come specificate con riferimento a ciascuna delle singole attività previste dagli atti di gara e descritte in sede di offerta tecnica.
- b) La congruità delle voci di costo che esprimono gli altri oneri di gestione che incidono sull'esecuzione dell'appalto, a partire dalle spese di manutenzione degli automezzi, carburante e trasferte, quantificati in € 6.481,44, per una incidenza del 20,63%, dal costo per la fornitura e messa a dimora di essenze arboree presentata in sede di offerta quale proposta migliorativa (€ 1.570,88 pari al 5,00%) e dagli oneri per lo smaltimento dei rifiuti non assimilabili a quelli urbani (€ 769,73 pari al 2,45%).
- c) Gli oneri di sicurezza afferenti l'impresa, indicati in offerta in € 471,25, sono determinati sulla scorta di un calcolo che tiene conto del valore attribuito a ciascuna delle singole voci che compongono tale elemento di costo, mediante l'applicazione dei corrispondenti importi reperibili negli ultimi tre bilanci depositati dall'operatore economico.
- d) L'importo delle spese generali (€ 4.059,14), per una incidenza del 12,92% dell'offerta risulta adeguato in raffronto agli oneri che vengono in rilievo rispetto alla natura specifica dell'appalto, oltretutto delle considerazioni espresse dall'operatore economico in sede di giustificativi, con particolare riguardo per la tabella di calcolo con cui si dà evidenza della metodologia seguita e dei vari elementi che concorrono a determinare un tale importo.
- e) L'offerta risulta formulata in termini da garantire il perseguimento un utile d'impresa di € 3.141,76, pari al 10 % dell'offerta che, in quanto tale, garantisce una adeguata remuneratività dell'appalto e al tempo stesso può essere attivato all'occorrenza per fare fronte ad esigenze sopravvenute in corso di esecuzione.
- f) La congruità del prezzo orario offerto per le prestazioni a richiesta.

Per quanto sopra esposto si conclude il procedimento di verifica formulando il giudizio che l'offerta presentata dalla AGRIVERDE SOCIETA' COOPERATIVA è **congrua** in quanto attendibile, sostenibile e realizzabile in ragione delle risorse che intende utilizzare nell'esecuzione dell'appalto, dell'imputazione dei costi che risulta regolare rispetto alle



prescrizioni vigenti in materia, con particolare riguardo per quelle afferenti il personale e la gestione della sicurezza aziendale e di una corretta correlazione tra prestazioni da effettuare e oneri da sostenere.

Il R.U.P.
Dott. Enrico Carpitelli